



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023

Publicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023 numero 18

Valido a decorrere dal triennio formativo 2023/2025

RIF.	CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Valido dal 01/01/2023	Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. <u>L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.</u> Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, <u>i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.</u>
Art. 4 co. 4	

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – PERIODO FORMATIVO	
	SOGGETTI	OBBLIGO FORMATIVO
Valido dal 01/01/2023	Iscritto all'Albo	<i>Obbligo Triennale: <u>90 CFP</u> ed almeno <u>9</u> devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto <u>l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (C.F. Obbligatori)</u></i>
Art. 5 co. 2		<i>Obbligo Minimo Annuale: <u>nessun obbligo</u></i>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – RIDUZIONE PERIODO FORMATIVO	
	SOGGETTI	OBBLIGO FORMATIVO
Valido dal 01/01/2023	Iscritto all'Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio	<p><i>Obbligo Triennale: <u>30 CFP ed almeno 9</u> devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto <u>l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (C.F. Obbligatori)</u></i></p> <p><i>Obbligo Minimo Annuale: <u>nessun obbligo</u></i></p>
Art. 6 co. 1		
Valido dal 01/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi Iscritti Albo • Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo • Coloro che si re-iscrivono nell'Albo • Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale 	<p>L'obbligo formativo ha inizio <u>il primo giorno del mese successivo</u> all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, <u>con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.</u></p>
Art. 4 Co. 3		

OBBLIGO FORMATIVO – NOTE

Per gli iscritti all'Albo è stato eliminato l'obbligo di maturare un numero minimo di crediti annuali.

Permane il minimo di 20 CFP annuali per gli Iscritti al MEF – Registro Revisori Legali

La materia con codice B.5 Anticorruzione non costituisce materia obbligatoria



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – ESENZIONI		
	CAUSE	ESENZIONE	NOTE
Art.8 Co. 1, lett. a	Maternità o paternità concesse anche al genitore adottivo o affidatario	45 crediti riproporzionando anche le materie obbligatorie	Si può ripartire nel periodo compreso <u>tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino.</u> Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'Albo, l'esenzione è riconosciuta ad uno solo dei due
Art.8 Co.1, lett. b	Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari	In misura proporzionale al periodo di effettiva Interruzione anche relativamente alle materie obbligatorie	Qualunque causa che determini <u>l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi</u>
Art.8 Co.1, lett. c	Assunzione di cariche pubbliche elettive	In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva anche relativamente alle materie obbligatorie	Cariche per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato
Art.8 Co.1, lett. d	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare. • Altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore 	In misura proporzionale al periodo di impedimento anche relativamente alle materie obbligatorie	Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine <u>NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.</u>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – ESENZIONI		
	CAUSE	ESENZIONE	NOTE
Art. 8 Co. 4	Iscritti nell'Elenco Speciale	Totale	Gli Iscritti nell'Elenco Speciale non sono tenuti a svolgere l'attività di Formazione Professionale Continua e non devono presentare alcuna istanza
Art.8 Co.4-5-6	Iscritti all'Albo che non esercitano la professione	In misura proporzionale al periodo di non esercizio della professione	<p>Gli Iscritti all'Albo che non esercitano la Professione possono presentare richiesta di esenzione, <u>dichiarando di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>non essere in possesso della partita IVA;</u> • <u>non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza;</u> • <u>non esercitare la professione o funzioni professionali, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma.</u> <p><i>N.B. Art. 4 Co. 3 – Valido dal 01/01/2024: L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 gg. e l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'eventuale ripresa dell'attività professionale</i></p>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

ESENZIONI – NOTE

L'iscritto all'Albo che ha diritto all'esenzione dalla FPC deve presentare apposita istanza al Consiglio dell'Ordine

L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esenzione e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata all'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo

All'iscritto esentato dall'obbligo formativo al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento dei crediti formativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esenzione

I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli Iscritti nell'Albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	FORMAZIONE A DISTANZA
<p>Informativa CNDCEC n. 119/2023 punto 2</p> <p>Art. 3 co. 2</p>	<p>Sono stati eliminati i test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni. Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell'evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori.</p> <p>Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi <u>i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo.</u></p> <p>La piattaforma informatica utilizzata deve rilasciare, anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti</p>
<p><i>N.B.: L'obbligo formativo può essere assolto totalmente in modalità F.A.D.</i></p>	

RIF.	VIGILANZA DELL'ORDINE E VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE
<p>Art. 19</p>	<p>La verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene a conclusione di ciascun triennio</p> <p><i>N.B.: Non sono più previsti gli avvisi annuali</i></p>